

La statistica giudiziaria e la governance degli uffici ai tempi del PNRR: le esperienze dei Tribunali di Busto Arsizio e Monza

Judicial statistics and governance of the office during the NRRP era: the experiences of the Courts of Busto Arsizio and Monza

EDOARDO COLZANI, SABRINA MARIANI, GIACOMO PIROTTA^{1*}

Abstract – Italiano: Nel presente articolo si affronta la tematica della statistica in ambito giudiziario. Dopo essersi concentrati sull'operatività degli organi che effettuano tale attività, gli autori si soffermano sulla rilevanza della statistica nell'ottica della governance degli uffici giudiziari, evidenziando le sfide e le opportunità che essa comporta. In chiusura, si rende brevemente conto dell'esperienza maturata presso i Tribunali di Busto Arsizio e Monza, dove è stata condotta una sperimentazione finalizzata alla redazione di vademecum sulle rilevazioni statistiche. Alla luce di quanto osservato, gli autori sottolineano l'importanza di un coordinamento tra le diverse esperienze locali per garantire una maggiore uniformità dei dati trasmessi al Ministero e una coerenza nella gestione complessiva del sistema giudiziario.

English Abstract: The article addresses the topic of statistics in the judicial domain. After examining the operations of governmental bodies involved in such activities, the authors delve into the relevance of statistics from the perspective of governance within judicial offices, highlighting the challenges and opportunities it entails. Finally, they briefly consider the experience gained at the Tribunals of Busto Arsizio and Monza, where an empirical test aimed at drafting guidelines on statistical analysis was conducted. Taking into consideration the previous observations, the authors emphasize the importance of coordinating different local experiences to ensure greater uniformity in data transmitted to the Ministry and coherence in the overall management of the judicial system.

Parole chiave: statistica giudiziaria; governance; ufficio per il processo.

Keywords: judicial statistics; governance; office for the trial.

1 Sebbene derivino da una riflessione congiunta, i paragrafi primo e secondo sono stati redatti da Giacomo Pirotta, il terzo da Sabrina Mariani, il quarto e il quinto da Edoardo Colzani.

Edoardo Colzani: avvocato, docente a contratto in gestione dei processi organizzativi in ambito giudiziario presso l'Università di Bergamo. Sabrina Mariani: avvocato, collaboratrice alla cattedra di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Giacomo Pirotta: avvocato, dottore di ricerca in diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.



Sommario: 1. Introduzione. 2. Istituzioni e statistica giudiziaria ai tempi del PNRR. 3. La rilevanza della statistica nella governance dell'ufficio giudiziario. 4. L'esperienza del team di ricerca presso i Tribunali di Busto Arsizio e Monza. 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Tra gli obiettivi negoziati con la Commissione europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si rinviene – oltre alla digitalizzazione dei processi – la riduzione della durata dei giudizi civili e penali nonché l'abbattimento dell'arretrato ultratriennale civile². Allo stato, i target perseguiti prevedono, da un lato, entro giugno 2026, la riduzione del *disposition time*³ del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale e, dall'altro, entro dicembre 2024, l'abbattimento del 95% dell'arretrato ultratriennale civile al 2019 dei tribunali e delle corti di appello nonché, entro giugno 2026, l'abbattimento del 90% dell'arretrato civile dei tribunali iscritto tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022, oltre all'abbattimento del 90% dell'arretrato civile delle corti di appello iscritto tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022⁴.

La rilevanza di tali obiettivi per ottenere e mantenere i finanziamenti europei sottolinea la necessità di sviluppare una maggiore sensibilità verso la statistica giudiziaria, sia a livello centralizzato sia a livello locale; da qui, la necessità di individuare i principali attori istituzionali di tale attività di indagine e la rilevanza della statistica ai fini della gestione quotidiana degli

² Sugli obiettivi originariamente negoziati, si veda Gigliotti, F. (2022), “Le linee di intervento del PNRR in tema di Giustizia. Un quadro di sintesi”, in *Giustizia Insieme*, 15 giugno 2022; sui target di riduzione della durata dei processi e abbattimento dell'arretrato, v. invece Fabri, M. (2022), “La giustizia civile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, *Riv. trim. dir. proc. ciu.*, pp. 927 ss.

³ Il *disposition time* è la misura di durata dei processi «utilizzata a livello europeo, fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo» (così, Circ. 12 novembre 2021 della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa).

⁴ I target sopra indicati sono quelli rinegoziati con la Commissione europea nel 2023 (per un riepilogo degli obiettivi revisionati, si veda la Nota agli uffici giudiziari del 21 dicembre 2023 del Gabinetto del Ministro della Giustizia). Originariamente, l'obiettivo di riduzione dell'arretrato ultratriennale era più ambizioso; infatti, l'abbattimento dell'arretrato civile era previsto, entro la fine del 2024, del 65% in tribunale e del 55% in corte di appello nonché, entro giugno 2026, del 90% in tribunale e in corte di appello. Tali target risultavano, però, di difficile attuazione stante soprattutto l'«oggettiva difficoltà di aggredire entro giugno 2026 arretrato formatosi a partire dal 2023» (così, ancora, la citata nota). In senso critico verso la scelta di revisionare gli originari obiettivi, Castelli, C. (2023), “La revisione del PNRR sulla giustizia: una scelta frettolosa”, in *Giustizia Insieme*, 19 settembre 2023.

uffici giudiziari. In chiusura – valorizzando l’esperienza del progetto di ricerca PON Next Generation UPP – ci si soffermerà sull’apporto dato dai ricercatori dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nell’analisi e nella diffusione di alcune prassi di statistica giudiziaria (auspicabilmente proficue) presso i Tribunali di Busto Arsizio e Monza⁵.

2. Istituzioni e statistica giudiziaria ai tempi del PNRR

L’attività statistica in ambito giudiziario, quantomeno a livello centralizzato, è riservata ad una platea di istituzioni ed uffici facenti parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)⁶; tra questi un ruolo rilevante, ma non più preminente, è riconosciuto all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)⁷. In tale materia giudiziaria, l’ISTAT si occupa principalmente di indagini periodiche che hanno ad oggetto taluni profili della giustizia penale e civile, come la rilevazione annuale sui delitti e sulle persone per i quali è intentata l’azione penale, sulla criminalità minorile, sulla sicurezza delle donne, sugli incidenti stradali a cui sono seguite lesioni a persone, sui titoli protestati, sulle separazioni e i divorzi, e via discorrendo⁸.

Un ruolo chiave in materia di statistica giudiziaria è, però, riservato ad uffici più specializzati e prossimi ai plessi giurisdizionali, ossia alla Direzione

5 Per la disponibilità manifestata sia consentito un ringraziamento a tutto il personale di magistratura e amministrativo operante presso i Tribunali di Monza e Busto Arsizio che ha contribuito alla riuscita del progetto.

6 Istituito con il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, il SISTAN è la rete nazionale di soggetti pubblici e privati che fornisce informazioni statistiche internamente e ad organismi sovrannazionali; al suo interno operano, tra gli altri, diversi enti come l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) e gli uffici di statistica delle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali. La sua creazione ha avuto l’obiettivo di migliorare la gestione dell’attività statistica nazionale, potenziando la capacità di rispondere alle esigenze informative attraverso il coordinamento tra tutti gli esercenti l’attività statistica. Sulla nascita e sull’evoluzione del SISTAN, si veda Cerulli Irelli, V. (1990), voce *Statistica (Sistema statistico nazionale)*, in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, pp. 669 ss.; sulle più recenti evoluzioni, Arsi, M. (2008), “Il sistema statistico nazionale tra gli sviluppi dell’integrazione europea e le riforme amministrative e costituzionali”, in *Riv. amm.*, pp. 3 ss.

7 Trattasi di un ente di ricerca pubblico che ha una funzione centrale nel compimento dell’analisi e dell’elaborazione di tutte le statistiche nazionali, ma anche un ruolo di non poco conto in materia di statistica giudiziaria; sull’argomento, v. Pezzola, L. (2006), *L’ISTAT: natura, organizzazione e compiti*, in (a cura di Tomei, R.) *L’ordinamento della statistica ufficiale*, Giuffrè, Milano, pp. 139 ss. «Fino al 1998 la titolarità delle rilevazioni civili e penali era dell’Istat, successivamente è passata alla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia. Sono rimaste in ogni caso di pertinenza dell’Istituto Nazionale di Statistica alcune rilevazioni afferenti al settore penale», così v. Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, RomaTre Press, Roma, 3.

8 Per un riepilogo dell’attività di statistica giudiziaria dell’ISTAT, v. Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, cit., 3 ss.

generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia (da ora anche DGStat) e all’Ufficio statistico del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

In merito alla direzione dicasteriale, a seguito della recente revisione normativa⁹, essa trova la propria collocazione nel “Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e politiche di coesione”; la DGStat svolge la funzione di ufficio SISTAN e si occupa *inter alia* di «realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l’individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l’ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore».

La vastità dei compiti assegnati alla DGStat ne ha imposto una partizione interna, nell’ottica di una maggiore specializzazione nell’esercizio di competenze differenti, ma comunque complementari; il frazionamento delle attribuzioni è avvenuto con il decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 che ha dato vita a tre diversi uffici, tutti estremamente importanti per il monitoraggio e il conseguente raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

L’Ufficio I – “Statistiche amministrativo-contabili e indagini trasversali. Affari generali” monitora l’andamento degli Uffici per il processo (UPP) e, in tale ambito, redige report periodici, assicura il reperimento di dati e la loro analisi in relazione al fabbisogno generato dal PNRR; oltre a ciò, gestisce e coordina la raccolta di dati da trasmettere ad altri organismi nazionali e internazionali¹⁰. L’Ufficio II – “Statistiche giudiziarie civili e penali” progetta e attua le attività di rilevazione, controlla e gestisce le informazioni necessarie per le statistiche sull’attività degli uffici giudiziari in ambito civile e penale; inoltre, in tali ambiti, cura la reportistica periodica e il monitoraggio dell’andamento del servizio giustizia, assicurando la fornitura di dati ed effettuando le elaborazioni in relazione al fabbisogno generato dal PNRR¹¹. Infine, l’Ufficio III – “Analisi e relazioni internazionali” studia e analizza

9 La Direzione è nata nel 2001 e, al momento della sua costituzione, era denominata Direzione Generale di Statistica. La sua regolamentazione è oggi contenuta nel D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, ma le sue attuali competenze e la sua conformazione sono oggetto del recente art. 5-bis che è stato introdotto dalla novella intervenuta con il D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

10 Oltre a queste funzioni, l’ufficio si occupa di progettare e attuare le attività di rilevazione nonché controllare e gestire le informazioni necessarie per le statistiche giudiziarie in ambito amministrativo-contabile, monitorare specifici istituti (come la mediazione, crisi da sovraindebitamento, ecc.) e mantenere i rapporti con gli altri uffici SISTAN.

11 L’ufficio collabora, inoltre, con la DGSIA per il perseguimento degli obiettivi della Direzione generale (tra questi la definizione delle modalità di raccolta ed estrazione di dati, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture informatiche di raccolta e archiviazione dati – i cd. *datawarehouse*).

l'efficienza del servizio giustizia in ambito civile e penale, analizza e valuta l'impatto delle politiche di natura organizzativa e normativa; oltre a ciò, predispone la documentazione per i rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea e con gli organismi internazionali¹².

Parallelamente alla DGStat, anche il CSM contribuisce alla statistica in ambito giudiziario mediante il proprio Ufficio statistico; tale organo – espressamente previsto dal Regolamento Interno del CSM¹³, ma con funzioni meglio delineate nella disciplina attuativa (*i.e.* la delibera 18 luglio 2018) – elabora dati inerenti agli uffici giudiziari, ai singoli magistrati e alle attività consiliari¹⁴.

L'Ufficio statistico del CSM concorre in modo più o meno diretto al monitoraggio e alla conseguente realizzazione degli obiettivi del PNRR, occupandosi non solo dell'analisi dei flussi gestiti dagli organi di giustizia per monitorarne l'effettiva *performance* rispetto alla documentazione programmatica¹⁵, ma anche della valutazione dei programmi organizzativi (in cui confluiscono le tabelle dei singoli uffici giudiziari). Sotto altro profilo, in considerazione del ruolo costituzionale riservato al CSM, l'Ufficio si avvale dell'analisi statistica per individuare gli standard di rendimento del personale di magistratura ai fini delle valutazioni di professionalità.

Al di là di questi organi, destinati ad operare strutturalmente nel settore giustizia, l'ordinamento ha disposto specifiche misure atte ad accertare e contribuire al raggiungimento dei target del PNRR.

La prima di esse riguarda l'istituzione presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia dei Comitati tecnico-scientifici per il monitoraggio dell'efficienza della giustizia penale e civile, sulla ragionevole durata del proce-

12 Le competenze dell'ufficio ricoprono, inoltre, il supporto tecnico al direttore generale nella programmazione e definizione delle linee strategiche e nel presidio della funzione statistica in risposta all'evoluzione della domanda e agli sviluppi delle metodologie statistiche.

13 L'Ufficio, costituito con delibera del 13 giugno 2012 presso la Segreteria generale del CSM, trova la sua attuale disciplina nel Regolamento Interno del CSM, approvato con deliberazione del 26 settembre 2016. Nel dettaglio, l'art. 19 di tale regolamento – oltre a giustificare l'esistenza – specifica le funzioni attribuitegli, delegando però ad una apposita delibera una migliore specificazione dei compiti, della dotazione e del coordinamento con altri organi consiliari.

14 Tra le competenze dell'Ufficio statistico rientra, altresì, lo sviluppo e la gestione del *datawarehouse* del CSM che è parzialmente autonomo da quello dicasteriale; se, infatti, il Ministero trasmette periodicamente al CSM i dati provenienti dal proprio *datawarehouse*, esso viene poi integrato con i dati del sistema tabellare del CSM e con i dati anagrafici dei magistrati (sull'argomento, Cavallini, D. (2021), “Le strutture di supporto al Csm e agli uffici giudiziari: verso un sistema di “autogoverno diffuso” della magistratura?”, *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, pp. 648 ss.) Così facendo, l'Ufficio statistico assicura l'aggiornamento e garantisce l'uniformità dei dati, in modo da fornire un idoneo supporto alle Commissioni e agli altri organi consiliari per l'espletamento delle loro attività.

15 Il riferimento è ai programmi di gestione *ex art. 37* del d.lgs. 6 luglio 2011, n. 98.

dimento e sulla statistica giudiziaria. Istituiti rispettivamente con i decreti ministeriali 28 dicembre 2021 e 29 settembre 2022, di attuazione della normativa primaria¹⁶, i Comitati svolgono attività di consulenza e supporto per la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti giudiziari, di analisi dell'effettiva funzionalità degli istituti finalizzati all'alleggerimento dei carichi giudiziari, nell'ottica di smaltimento delle pendenze e riduzione dei tempi processuali. I Comitati si avvalgono della collaborazione della DGStat, dell'ISTAT e dei soggetti appartenenti al SISTAN, al fine di dar conto dell'andamento degli indicatori di funzionalità della giustizia e dell'effetto di eventuali misure di assestamento delle riforme processuali.

Nel dettaglio, i Comitati riferiscono in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi per consentire l'assunzione di iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari utili a conseguire la durata ragionevole dei processi.

Un'ulteriore misura approntata al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR attiene alla realizzazione del cd. monitoraggio continuo (*continuous monitoring*), inteso come costante verifica ed analisi dell'andamento statistico del singolo ufficio giudiziario.

Oggetto di una specifica *milestone* del PNRR, l'attività si concreta nel controllo dei risultati conseguenti all'istituzione e all'operatività degli UPP, nell'ottica del raggiungimento dei target concordati con l'Unione europea. La circolare ministeriale del “Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi” del 3 novembre 2021 ha concepito siffatta attività come un continuo confronto tra dicastero e uffici giudiziari, una verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi del PNRR con lo scopo di condividerne annualmente i risultati con la Commissione Europea. Per il compimento di siffatta attività, si è optato per la costituzione di UPP con funzioni trasversali i cui addetti sono destinati al monitoraggio statistico e alla verifica di situazioni patologiche di gestione del fascicolo (ad esempio,

16 La costituzione del Comitato in materia penale è legittimata dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 e, nello specifico, dall'art. 2, commi 6 e 16; diversamente, il Comitato in materia civile trova la propria legittimazione nell'art. 41 del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha introdotto, nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), gli artt. 37-bis, 37-ter e 37-quater. In particolare, l'art. 37-bis prevede la costituzione presso il Ministero della Giustizia del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria.

le cd. false pendenze)¹⁷. La creazione dei suddetti UPP - secondo la ricostruzione ministeriale - non è però mera attuazione della prospettata *milestone*, poiché consentirà «anche di adottare politiche di supporto alla stessa rilevazione dei dati e al complessivo miglioramento organizzativo degli uffici»¹⁸.

3. La rilevanza della statistica nella governance dell'ufficio giudiziario

L'attività di rilevazione statistica non ha solamente una finalità di valutazione e controllo della funzione giudiziaria a livello centralizzato e di trasparenza per i cittadini e gli utenti professionali, bensì ha assunto un ruolo che potremmo ormai definire fondamentale anche nell'organizzazione dei singoli uffici giudiziari¹⁹. La recente riforma Cartabia, con specifico riguardo all'ordinamento giudiziario - di cui si darà conto più dettagliatamente nel prosieguo - ha riconosciuto e valorizzato l'importanza della statistica, sancendo espressamente la necessità di formare i magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi nell'acquisizione di competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici²⁰. In questa direttive si collocava già il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240²¹ concernente l'individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari: l'art. 1-*bis* del predetto decreto, introdotto dalla riforma del 2010, aveva stabilito il dovere del magistrato capo dell'ufficio giudiziario di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio. Attività di monitoraggio in cui il ruolo principe è proprio riservato all'attività statistica.

17 Questa impostazione è stata confermata anche dalla successiva circ. 2 dicembre 2021 del DOG ove sono meglio individuate le possibili competenze degli UPP trasversali.

18 Così, circ. 22 novembre 2022 del DOG, del Personale e dei Servizi.

19 La finalità di trasparenza per i cittadini e gli utenti professionali con riferimento all'organizzazione degli uffici giudicanti assurge a garanzia costituzionale. L'art. 25 Cost., infatti, sancendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge”, impone la necessità che il giudice sia individuato sulla base di criteri oggettivi, conoscibili a priori. L'assegnazione dei singoli giudici – una volta individuato l'ufficio competente attraverso le regole sulla competenza per materia, valore e territorio – avviene, come indicato più dettagliatamente nel testo del presente paragrafo, sulla scorta di tabelle predisposte dal Presidente del Tribunale in base a criteri predeterminati. Gli strumenti di organizzazione degli uffici giudiziari, dunque, coniugano il principio del giudice naturale con la funzionalità ed efficienza del servizio giustizia.

20 Art. 26-*bis*, comma 1, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, modificato in tal senso dall'art. 10, l. 17 giugno 2022, n. 71, che ha delegato il Governo a riformare l'ordinamento giudiziario.

21 Come riformato dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni in l. 22 febbraio 2010, n. 24.

Gli strumenti di organizzazione interna che vengono orientati dalle risultanze dei dati ricavati dalle statistiche giudiziarie sono molteplici e rappresentano oggi un'articolazione complessa.

Il principale strumento organizzativo utilizzato dai capi degli uffici giudiziari è il cd. Progetto tabellare, unitamente al suo documento organizzativo generale (Dog)²², nel quale vengono chiarite le ragioni delle scelte organizzative e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici. Nelle tabelle, disciplinate dagli articoli 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e dalle circolari del CSM, oggi recepite nel dato normativo recentemente riformato, viene rappresentata la ripartizione di ogni ufficio in settore civile/penale e in sezioni, la distribuzione dei singoli magistrati nelle sezioni; sono individuati le cariche direttive e semidirettive, le concrete attribuzioni di ciascun magistrato, i calendari delle udienze e i criteri di sostituzione dei giudici astenuti, ricusati o impediti²³. In questo contesto, le attività di rilevazione statistica consentono al dirigente dell'ufficio giudiziario di rilevare eventuali situazioni disfunzionali e indirizzare le proprie determinazioni organizzative per il successivo periodo di validità delle tabelle²⁴. Il Dog, infatti, viene predisposto proprio in base all'analisi delle risultanze dei monitoraggi, effettuati all'interno di ciascun settore o sezione, sullo stato di servizio, sui carichi di lavoro e sui flussi delle pendenze²⁵.

L'attività di analisi statistica ha mantenuto la propria rilevanza anche a seguito della riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario (legge delega 17 giugno 2022, n. 71 e decreti legislativi di attuazione 28 marzo 2024, nn. 44 e 45, entrati in vigore il 21 aprile 2024²⁶), che ha parzialmente confer-

22 Gli artt. 6 e 7, circolare 23 luglio 2020 del CSM sulle tabelle 2020-2022, contengono, rispettivamente, la definizione e il contenuto del Dog.

23 Per maggiori dettagli sulla procedura di formazione del progetto tabellare e sulle linee direttive contenute nell'ultima circolare in materia approvata dal CSM si rinvia a Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, cit., pp.102-105.

24 La riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario ha confermato la necessità che nell'organizzazione delle risorse e nella programmazione degli obiettivi ci si basi sull'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente.

25 Così recita il già citato art. 6, circ. CSM sulle tabelle 2020-2022, confluito nel nuovo comma 2.3 dell'art 7-bis O.G., come modificato dalla riforma Cartabia.

26 Per una breve ricostruzione dell'evoluzione normativa e regolamentare in materia tabellare, prima della suddetta legge delega, si veda Vigorito, F. (2022), "Le tabelle degli uffici giudiziari giudicanti e i programmi di gestione nel "progetto Cartabia". L'occasione di un cambiamento", in *Questione Giustizia*, 2-3, pp. 138-151 e i richiami ivi contenuti a Gilardi, G. (2021), "Le tabelle degli uffici giudiziari", in *Giustizia insieme*, 8 luglio 2021 (prima parte), 16 luglio (seconda parte), 10 settembre (terza parte) e 28 ottobre (ultima parte).

mato la normativa secondaria previamente applicata²⁷. Tale novella²⁸, che ha esteso da tre a quattro anni l'efficacia delle tabelle e dei Dog²⁹ e semplificato l'elaborazione e il sistema di controllo del CSM, ha confermato l'uso di modelli standard³⁰, imponendo - con norma di rango primario - una uniformazione delle attività di monitoraggio da parte degli uffici giudiziari.

Nell'ambito della programmazione quadro quadriennale individuata dal sistema tabellare si inseriscono gli ulteriori strumenti di governance degli uffici giudiziari di primo e secondo grado, che consentono ai dirigenti programmazioni temporalmente più circoscritte e parametrare a monitoraggi statistici più aderenti a specifiche e/o sopravvenute esigenze dell'ufficio, che richiedano interventi immediati e tempestivi. In quest'ottica, viene in rilievo il programma annuale³¹ di gestione degli affari civili disciplinato dall'art. 37, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111. Questo programma è finalizzato al monitoraggio e all'efficientamento delle attività dell'ufficio per la celere definizione delle controversie. Con esso vengono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso e gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, nonché l'ordine di priorità nella

27 Per esempio, è stata recepita la disciplina del Dog (cui si è già fatto riferimento alla nota 22) e l'art. 14, comma 1, lett. b della citata circolare del CSM sulle tabelle 2020-2022, relativamente alla previa consultazione del dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (e, per la Corte di Cassazione, il presidente del Consiglio Nazionale Forense). Si veda in tal senso il nuovo comma 1 e 1-bis dell'art. 7-bis del R.D. 12/41, modificato dal D.Lgs. 44/2024.

28 La legge delega da un lato ha apportato modifiche immediatamente precettive agli artt. 7-bis e 7-ter della disciplina originaria (art. 8), dall'altro ha attribuito al Governo il potere di emanare decreti di attuazione ai principi e criteri direttivi ivi contenuti sulla disciplina di formazione e approvazione delle tabelle. In forza della delega conferita i già citati decreti di attuazione nn. 44 e 45/2024 hanno ulteriormente modificato l'art. 7-bis.

29 Il CSM, con delibera del 28 luglio 2022, aveva precisato che, avuto riguardo al carattere immediatamente precettivo del richiamato articolo 8, doveva ritenersi che le tabelle vigenti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 71/2022 avessero efficacia sino al 31 dicembre 2023. Rimane, naturalmente, fermo, in ossequio alla previsione dell'articolo 7-bis, comma 1, O.G., che le tabelle relative al quadriennio 2020/2023 esplicheranno i loro effetti sino all'approvazione delle nuove tabelle relative al quadriennio 2024/2027. L'ultima circolare del CSM sulle tabelle, adottata con delibera del 23 luglio 2020 e succ. modifiche, aveva continuato, infatti, a trovare applicazione nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi delegati.

30 Art. 2, comma 2, lett. b) della legge delega e art. 1, lett. d) decreto delegato n. 44, che ha modificato l'art. 7-bis, comma 2, O.G. I modelli elaborati devono successivamente essere trasmessi in via telematica. Segue, poi, la fase di approvazione delle scelte organizzative adottate dai dirigenti da parte del CSM, tramite un meccanismo di silenzio-assenso secondo cui le previsioni tabellari si intendono approvate ove il Consiglio non si esprima in senso contrario entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Così, il nuovo art. 7-bis, comma 2.5.

31 Il progetto di gestione deve essere depositato entro il 31 gennaio di ogni anno.

trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa. Al capo dell'ufficio giudiziario spetta, altresì, il compito di vigilanza sull'attuazione del programma³²: in quest'ultimo viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Il programma di gestione rappresenta, dunque, non un adempimento burocratico ma una occasione per formulare una diagnosi ed una prospettiva sull'andamento dell'ufficio³³, declinando con cadenza annuale parte del contenuto del Dog e provvedendo ad eventuali "correzioni di rotta" resesi nel frattempo necessarie, da apportare con opportune variazioni tabellari³⁴. Per predisporre il programma di gestione il capo dell'ufficio, attraverso una procedura partecipata, utilizza i dati statistici messi a disposizione dall'Ufficio Statistico del CSM e dagli statistici distrettuali relativi ai flussi e alle pendenze, adeguatamente scomposti sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, in rapporto alle risorse personali e materiali di cui l'ufficio può effettivamente disporre. Si coglie ancora una volta l'importanza della statistica giudiziaria, che rappresenta comune substrato agli strumenti organizzativi sin qui illustrati.

Il programma di gestione, parimenti a quello tabellare, viene attualmente redatto sulla base di un format - corredata da apposite istruzioni per la compilazione tramite una maschera web - predisposto dal CSM³⁵ e da esso approvato. Una parte importante del format riguarda l'indicazione dell'obiettivo di smaltimento, ovvero del numero di fascicoli pendenti - ultratriennali nel caso di Tribunali o ultrabiennali nel caso di Corti di Appello - che l'ufficio intende smaltire entro il 31 dicembre dell'anno successivo. A partire dal 2020, l'obiettivo di smaltimento è stato tarato su 18 mesi, dal 30 giugno (data di riferimento su cui si basa la tabella dei dati statistici fornita

32 Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'art. 45, d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, i programmi di gestione previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al CSM.

33 In tal senso, si veda la risoluzione 23 settembre 2015 del CSM.

34 Così, delibera 2 maggio 2012 del CSM. Una fondamentale norma di raccordo tra i diversi strumenti organizzativi si rinviene, peraltro, proprio nella legge delega di riforma dell'O.G.: l'art. 2, comma 1, lett. *a*) stabilisce che tabelle e dog possono essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi di gestione *ex art.* 37, D.L. 98/2011 e dei programmi annuali delle attività da svolgersi nel corso dell'anno di cui all'art. 4, d.lgs. 240/2006, che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario - ed il dirigente amministrativo ad esso preposto - redigono, tenendo conto delle risorse disponibili.

35 Anche con riferimento ai programmi di gestione la disciplina in materia è dettata dalle circolari consiliari emanate annualmente.

agli uffici) al 31 dicembre dell'anno successivo³⁶. Si sottolinea, peraltro, che i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 37 attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di adottare piani di smaltimento mirati. Nello specifico, ciò può rendersi necessario quando le risultanze del monitoraggio compiuto evidenzino gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati, un aumento delle pendenze in misura superiore al dieci per cento rispetto all'anno precedente o comunque un andamento anomalo dei flussi. La concreta funzionalità del piano è quindi sottoposta a verifica statistica ogni tre mesi, nella prima ipotesi, e ogni sei mesi, nella seconda.

Come rilevato nel primo paragrafo del presente articolo, il PNRR ha imposto agli uffici giudiziari obiettivi di durata e smaltimento dell'arretrato ancor più stringenti, obbligando i capi dell'ufficio ad adeguare i programmi di gestione predisposti annualmente, fino al 2026, al raggiungimento degli specifici obiettivi del PNRR e all'ottimizzazione delle risorse assegnate dal Ministero all'Ufficio per il Processo. Anche in questo caso la statistica giudiziaria supporta il compito dei dirigenti nell'individuazione delle criticità, delle linee di intervento e della modalità di distribuzione delle risorse attraverso l'implementazione dei servizi di monitoraggio statistico continuo. In queste attività di controllo statistico e delle situazioni patologiche di lavorazione dei fascicoli (es. false pendenze), il dirigente dell'ufficio giudiziario si avvale dell'ausilio degli addetti UPP³⁷.

La statistica giudiziaria, infine, è entrata a far parte anche dell'attività lavorativa del singolo magistrato e della sua relativa valutazione. Il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dagli artt. 1 e 2, l. 111/2007 e oggi dalla riforma Cartabia, stabilisce che i magistrati siano sottoposti a valutazione di professionalità con cadenza quadriennale, a decorrere dalla data della nomina e fino al superamento della settima valutazione. A tal fine, già in passato si prevedeva che il magistrato dovesse allegare alla sua autorelazione le statistiche sui flussi estratte dai sistemi informativi in uso nel suo ufficio giudiziario. La legge delega di riforma dell'Ordinamento Giudiziario ha espressamente sancito all'art. 3, comma 1, lett. *d*) che, nelle valutazioni di professionalità del magistrato deve essere espressamente valutato, con riguardo al parametro della laboriosità, il rispetto di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'art. 37, D.L. 98/2011. Il

36 Pertanto, il CSM, in fase di valutazione dei singoli programmi, provvederà alla verifica degli obiettivi raggiunti, utilizzando i dati delle pendenze per anno di iscrizione al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno successivo. Così, delibera 16 ottobre 2019 del CSM.

37 L'art. 12, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modifiche dalla l. 113 del 2021, aveva onerato il Capo dell'ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, entro il 31 dicembre 2021, della predisposizione di un progetto organizzativo che prevedesse l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati, in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.

quadro normativo di riferimento in materia di statistica, governance dell'ufficio e lavoro del singolo magistrato è oggi completato dal d.lgs. 44/2024, che ha modificato il d.lgs. 160/2006 introducendo l'art 10-*bis*, rubricato "Fascicolo personale del magistrato". Nel fascicolo informatico per la valutazione del magistrato, istituito presso il CSM, sono, infatti, inseriti, per ogni anno di attività: «a) i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonché i programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato; b) i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b); [...] e) i provvedimenti di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che interessano il magistrato; f) le relazioni di ispezione, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato; [...] h) i rapporti dei capi dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive [...].».

La pur breve ricostruzione che si è tentato di rendere nel presente paragrafo evidenzia - nonostante la complessità e abnormità degli strumenti di organizzazione degli uffici giudiziari, che necessiterebbe sicuramente di una unificazione e di un coordinamento³⁸, anche nelle fonti normative primarie e secondarie - la pregnanza e il ruolo sempre maggiore affidato alle attività di monitoraggio statistico nell'orientamento delle scelte organizzative operate dai dirigenti degli uffici giudiziari per una gestione razionale, efficiente e trasparente della funzione giurisdizionale.

4. L'esperienza del team di ricerca presso i Tribunali di Busto Arsizio e Monza

Con riguardo a tale ultimo aspetto di seguito si renderà conto succintamente dell'esperienza di ricerca effettuata presso i Tribunali di Busto Arsizio e Monza nell'ambito del Progetto di ricerca PON Next Generation UPP, *Linea Supporto all'istituzione della Task Force per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della Giustizia nell'Italia Nord-Ovest*, che ha visto coinvolta l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

38 Esigenza a cui in parte ha cercato di dar risposta la riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario.

La necessità manifestata da entrambi gli uffici di presidenza di supportare gli addetti UPP nell'attività di monitoraggio statistico è emersa in considerazione dell'assenza di formazione specialistica del personale nonché di indicazioni univoche a livello centrale su come procedere. La contingenza dei tempi e il vincolo delle scadenze ministeriali per ciascuna rilevazione, accompagnato dall'assenza di chiare indicazioni operative, ha portato le singole realtà ad elaborare in urgenza al proprio interno protocolli e criteri di gestione dei dati che molto spesso differiscono da tribunale a tribunale (per non parlare spesso del mancato coordinamento tra uffici all'interno dello stesso tribunale!). A ciò aggiungasi che molto spesso del medesimo dato viene data una lettura diversa a seconda del modello fornito dal Ministero. Gli operatori di giustizia si sono trovati dunque a dover fare i conti con tematiche prettamente estranee alla loro cultura e formazione giuridiche attinenti alla pianificazione della gestione dei carichi di lavoro, la progettazione dello smaltimento dell'arretrato e l'adozione di sistemi idonei a garantire la ragionevole durata del processo.

In concreto, dunque, il team di ricerca della Bicocca hanno affiancato e supportato gli addetti UPP presso gli Uffici di Presidenza dei due Tribunali coinvolti nel progetto nella interpretazione ed evasione delle richieste ministeriali ed infine nella predisposizione di appositi vademecum operativi ad utilizzo degli uffici.

Il progetto universitario condotto con i Tribunali di Monza e Busto Arsizio rappresenta una innovazione sia per il metodo utilizzato sia per il risultato raggiunto.

Esso si è proposto di raggiungere tre obiettivi, tra loro collegati:

- istituzionalizzare e uniformare le prassi operative relative sia all'estrazione sia all'analisi delle statistiche sui flussi processuali;
- colmare eventuali lacune formative e sviluppare nuove competenze pratiche, soprattutto laddove gli addetti all'UPP abbiano un *background* esclusivamente giuridico;
- favorire il “passaggio di consegne” tra gli addetti all'UPP e tra questi ultimi e le diverse cancellerie, soprattutto nel quadro di incertezza circa la stabilizzazione degli addetti.

A livello operativo il progetto ha preso avvio presso il Tribunale di Busto Arsizio, sotto forma di attività di *training-on-job*, per poi essere replicato, con i dovuti adattamenti, presso il Tribunale di Monza. In entrambi i casi si è proceduto ad affiancare gli addetti UPP che si occupano dell'estrazione e dell'analisi dei dati statistici. Ciò ha permesso di osservare le prassi di lavoro vigenti negli uffici, di registrare eventuali criticità e di proporre possibili soluzioni di concerto con le cancellerie.

L'attività di rilevazione e analisi dei dati viene per tutti i tribunali effettuata a partire dalla consultazione del c.d. Pacchetto Ispettori, preinstallato

sui pc all'interno degli Uffici³⁹. Tale attività di consultazione consiste nella rilevazione dei flussi delle sezioni civili del tribunale, per ciascun giudice (togato e non), estraendo i dati dai seguenti registri: contenzioso civile - SICID; lavoro - SICID; volontaria giurisdizione - SICID; procedure esecutive civile (mobiliari, immobiliari e concorsuali) - SIECIC. Il periodo di riferimento considerato è quello intercorrente dal primo all'ultimo giorno di ciascun mese. I dati estratti dal pacchetto ispettori vengono utilizzati per rilevare i dati relativi ai fascicoli sopravvenuti⁴⁰, ai fascicoli definiti⁴¹ e ai fascicoli pendenti⁴².

Nel caso del Tribunale di Monza, l'affiancamento è stato compiuto a livello centralizzato, visto che l'estrazione dei dati è affidata a un unico addetto.

39 Il pacchetto Ispettori nasce per consentire agli ispettori, preventivamente ed autonomamente, di poter estrapolare dagli archivi degli uffici sottoposti a ispezione i dati necessari ai fini dell'ispezione stessa. Contemporaneamente gli stessi dati possono essere resi disponibili agli uffici, rendendo accessibile la fruizione dell'applicazione ai funzionari di cancelleria e ai funzionari statistici. L'estrapolazione dei dati viene effettuata utilizzando opportune *query* precedentemente predisposte.

40 SOPRAVVENIENZE (tra il tempo t e il tempo t+1): nel settore civile comprendono sia i procedimenti iscritti nel periodo oggetto di osservazione sia i fascicoli nuovamente aperti a seguito di riassunzione di procedimenti precedentemente sospesi, interrotti, o fascicoli per i quali è stato effettuato un mutamento di rito e che quindi vengono considerati sopravvenuti con il nuovo rito processuale; nel settore penale comprendono i procedimenti iscritti nel periodo oggetto di osservazione, i procedimenti derivanti da eventuali stralci, i procedimenti precedentemente definiti restituiti dal GIP o dal dibattimento. Si veda Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, cit., pp. 27-28.

41 DEFINITI (tra il tempo t e il tempo t+1): comprendono sia i procedimenti definiti con sentenza sia i procedimenti definiti altrimenti nel periodo oggetto di osservazione (Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, cit., pp. 27-28). DEFINITI – ALTRIMENTI DEFINITI (tra il tempo t e il tempo t+1): procedimenti per i quali è stato emesso un provvedimento (o una richiesta) definitorio (decreto, ordinanza, inammissibilità, estinzione, conciliazione, sospensione, interruzione, riunione, ecc.) diverso dalla sentenza o i procedimenti civili per i quali viene effettuato un cambiamento di rito nel periodo osservato (ad esempio le trasformazioni di separazioni e divorzi consensuali in giudiziari e viceversa), v. Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, cit., pp. 27-28. DEFINITI – DEFINITI CON SENTENZA (tra il tempo t e il tempo t+1): procedimenti per i quali è stata pubblicata o depositata la sentenza nel periodo osservato (Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, cit., pp. 27-28).

42 PENDENZE ALL'INIZIO DI UN PERIODO CONSIDERATO (al tempo t): fascicoli ancora aperti per i quali, quindi, non è stato registrato un evento di definizione antecedente al periodo iniziale di osservazione (t), Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, cit., pp. 27-28. PENDENZE FINALI (al tempo t+1): fascicoli ancora aperti alla fine del periodo considerato; le pendenze finali al tempo t+1 possono essere ottenute applicando la seguente formula matematica: Pendenze alla fine del periodo(t+1) = Pendenze iniziali(t) + Sopravvenienze (t, t+1) – Definizioni (t – t+1), Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), *Dati e metodi per la statistica giudiziaria*, cit., pp. 27-28.

Nel caso del Tribunale di Busto Arsizio, invece, l'attività ha coinvolto l'Ufficio innovazione e le singole cancellerie. Secondo quanto previsto dall'organizzazione interna del Tribunale di Busto Arsizio, le singole cancellerie provvedono all'estrazione dei dati dal Pacchetto ispettori, li confrontano qualitativamente con la situazione che emerge dal SICID e trasmettono i dati così elaborati all'Ufficio innovazione, che fa da collettore.

La rilevazione effettuata dal Tribunale di Monza è prevalentemente di tipo quantitativo, verificando a livello centrale i dati estrapolati dal Pacchetto Ispettori, mentre la rilevazione effettuata dal Tribunale di Busto Arsizio è di tipo qualitativo in quanto procede a un esame approfondito e con un più ampio e costante contraddittorio con le singole cancellerie (anche attraverso apposite riunioni con le singole sezioni) dei dati contenuti nel Pacchetto Ispettori, nell'ottica di effettuare un'analisi pregnante di eventuali anomalie riscontrate.

Il progetto ha fatto ricorso a diverse metodologie di ricerca e intervento che possono essere così riepilogate:

- osservazione dell'attività di estrazione dei dati dal pacchetto ispettori;
- *thinking aloud*, ossia richiesta rivolta agli addetti di illustrare ad alta voce le attività che stavano svolgendo, spiegando le ragioni poste alla base delle loro azioni, e di fornire altresì i chiarimenti necessari per lo sviluppo del progetto;
- *training-on-job*, ossia la trasmissione agli addetti all'UPP di indicazioni operative anche difformi o alternative, soprattutto nel caso in cui gli addetti fossero sprovvisti di competenze statistiche, ossia avessero un *background* esclusivamente giuridico;
- presentazione e discussione delle prassi rilevate, stimolando, laddove necessario, il raccordo e il coordinamento tra le cancellerie; validazione dei vademecum da parte degli stessi soggetti affiancati, delle cancellerie e della dirigenza degli uffici.

È interessante notare la differenza di approccio metodologico al tema della rilevazione dei flussi e del monitoraggio statistico da parte dei due Tribunali che ha condotto inevitabilmente a due distinti output.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha optato per la creazione di una vera e propria struttura di Staff al servizio dell'Ufficio di Presidenza, composta da un funzionario di cancelleria e due addetti UPP, con il compito di coordinamento delle attività di estrapolazione e analisi dei dati condotte a livello di singola cancelleria dagli addetti UPP.

Il Tribunale di Monza ha invece optato per una gestione centralizzata in capo ad un unico addetto UPP, il quale provvede direttamente all'estrapolazione e analisi del dato dal Pacchetto Ispettori, senza un sistematico coinvolgimento delle singole cancellerie. In considerazione di ciò, per il Tribunale di Monza, è stato realizzato un unico vademecum operativo che consente di

addivenire all'estrazione dei dati ricavati dal pacchetto ispettori riguardanti le statistiche civili mensili, divise per registri (SICID e SIECIC), sezioni, magistrati e categoria di dati (sopravvenienze, pendenze, definizioni e definizioni con sentenza).

Diversamente, presso il Tribunale di Busto Arsizio è stato realizzato un unico documento a disposizione dell'Ufficio Innovazione e singoli documenti dedicati a ciascuna cancelleria. Oltre alla cristallizzazione del metodo di lavoro per l'estrazione ed elaborazione dei dati, in accordo con l'ufficio, si è deciso di inserire un'introduzione metodologica generale, il glossario dei termini più ricorrenti (a disposizione soprattutto del nuovo personale) e una parte conclusiva che comprenda le questioni aperte sulle quali si intende promuovere un confronto. L'idea di fondo è che, dopo la conclusione del progetto, il vademecum possa essere continuamente aggiornato dalle cancellerie.

Conclusioni

In conclusione, del presente articolo e sulla base di quanto concretamente sperimentato presso i Tribunali di Busto Arsizio e di Monza si evidenzia quanto segue.

Pur nella diversità di approccio metodologico dei due Tribunali, l'attività ha permesso di instaurare un dialogo e confronto tra diversi uffici nell'ottica di individuare una metodologia comune di letture e analisi dei dati da fornire al Ministero. Presso ciascuno dei tribunali sono stati standardizzati e uniformati la procedura, il metodo e l'oggetto dell'estrazione dei dati dal Pacchetto Ispettori.

A seguito della consegna del vademecum è stato individuato uno strumento di trasmissione delle competenze previamente sviluppate nell'ambito delle rilevazioni statistiche civili, funzionale nell'ottica di un eventuale mutamento tanto dell'organo adibito alle predette attività quanto della singola persona addetta.

Orbene, a nostro avviso, quello sopra descritto è un metodo di lavoro ed un approccio che sarebbe auspicabile venisse adottato a livello di Corti d'Appello in prima battuta e poi diffuso a livello nazionale nell'ottica di una complessiva coerenza dei dati statistici trasmessi dalle periferie al centro: ciò indubbiamente rappresenterebbe un importante passo verso una maggior uniformità e coerenza dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso.

Bibliografia

- Arsi, M. (2008), “Il sistema statistico nazionale tra gli sviluppi dell’integrazione europea e le riforme amministrative e costituzionali”, in *Riv. amm.*, pp. 3 ss.
- Castelli, C. (2023), “La revisione del PNRR sulla giustizia: una scelta frettolosa”, in *Giustizia Insieme*, 19 settembre 2023.
- Cavallini, D. (2021), “Le strutture di supporto al Csm e agli uffici giudiziari: verso un sistema di “auto-governo diffuso” della magistratura?”, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, pp. 648 ss.
- Cerulli Irelli, V. (1990), voce Statistica (Sistema statistico nazionale), in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, pp. 669 ss.
- Fabri, M. (2022), “La giustizia civile nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, pp. 927 ss.
- Filomeno, M. - Rocchetti, I. (2023), Dati e metodi per la statistica giudiziaria, RomaTre Press, Roma, pp. 3 ss.
- Gigliotti, F. (2022), “Le linee di intervento del PNRR in tema di Giustizia. Un quadro di sintesi”, in *Giustizia Insieme*, 15 giugno 2022.
- Gilardi, G. (2021), “Le tabelle degli uffici giudiziari”, in *Giustizia Insieme*, 8 luglio 2021 (prima parte), 16 luglio 2021 (seconda parte), 10 settembre 2021 (terza parte) e 28 ottobre 2021 (ultima parte).
- Pezzola, L. (2006), L’ISTAT: natura, organizzazione e compiti, in (a cura di Tomei, R.) *L’ordinamento della statistica ufficiale*, Giuffrè, Milano, pp. 139 ss.
- Vigorito, F. (2022), “Le tabelle degli uffici giudiziari giudicanti e i programmi di gestione nel “progetto Cartabia”. L’occasione di un cambiamento”, in *Questione Giustizia*, 2-3, pp. 138-151.

